



Comune di Udine

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 85/2023 DEL 11/12/2023

OGGETTO: Imposta Locale Immobiliare (ILIA) - Approvazione aliquote anno 2024

STRUTTURA PROPONENTE: Servizio Tributi e Servizi Sociali

Estratto

dal verbale delle deliberazioni adottate dal **Consiglio comunale** nella seduta pubblica di prima convocazione in data **11 dicembre 2023** alle ore 17:00 sotto la presidenza della **Presidente del Consiglio Rita Nassimbeni**, con l'assistenza del **Segretario Generale Francesca Finco** e con l'intervento dei seguenti componenti il **Consiglio comunale**:

N	COGNOME E NOME	Ass
1	De Toni Alberto Felice	
2	Nassimbeni Rita	
3	Ballotta Giancarlo	
4	Barillari Giovanni	
5	Cainero Iacopo	
6	Ciani Alessandro	
7	Colautti Alessandro	
8	Croattini Lorenzo	
9	Croatto Gianni	
10	Cunta Andrea	
11	Dazzan Chiara	G
12	Di Lenardo Andrea	
13	Ermano Paolo	
14	Facchini Arianna	
15	Ferrari Emma	
16	Fontanini Pietro	
17	Gallo Chiara	
18	Garlatti Costa Stefania	
19	Gasparin Stefano	
20	Gatta Antonella Eloisa	
21	Giacomello Carlo	
22	Gollin Davide	

N	COGNOME E NOME	Ass
23	Govetto Giovanni	A
24	Laudicina Francesca	
25	Mansi Matteo	
26	Manzan Giulia	G
27	Marchiol Ivano	G
28	Meloni Eleonora	G
29	Michelini Loris	
30	Palmisciano Raffaella	
31	Patti Lorenzo	
32	Peratoner Anna Paola	
33	Pittioni Antonio	G
34	Salme' Stefano	
35	Scalettaris Pierenrico	G
36	Susanna Margherita	
37	Toffano Rosi	
38	Venanzi Alessandro	
39	Vidoni Luca Onorio	
40	Vigna Alessandro	
41	Zanolla Michele	G

Presenti N. 33

Assenti N. 8

Sono inoltre presenti i seguenti **Assessori esterni**:

N	ASSESSORI ESTERNI
1	Arcella Gea
2	Pirone Federico Angelo
3	Zini Andrea

La Presidente sottopone all'esame del Consiglio la seguente proposta, comunicata in precedenza a tutti i Consiglieri, sulla quale dichiara aperta la discussione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'articolo 1, comma 738 della Legge n.160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 e 783 della medesima legge;

ATTESO CHE il citato comma 739 dispone che l'imposta si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, fermo restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le provincie autonome di Trento e Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti;

DATO ATTO CHE l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato – Regione FVG del 25 febbraio 2019, prevede la possibilità per la Regione di “disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione;

RILEVATO CHE con legge regionale n. 17 del 14 novembre 2022 è stata istituita l'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), che sostituisce nel territorio regionale del Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1 gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019 n. 160;

VISTO l'art. 9 della Legge Regionale n.17 del 14 novembre 2022 che prevede che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, definisca le aliquote entro i parametri definiti con riferimento alle singole fattispecie impositive;

VISTI gli articoli 10, 11 e 12 della Legge Regionale n.17 del 14 novembre 2022 che disciplinano le riduzioni ed esenzioni di imposta per le specifiche fattispecie ivi previste;

PRESO ATTO della circolare n. 1/2023 emanata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio tributi locali contenente le prime indicazioni applicative della

legge regionale 14 novembre 2022, n.17;

VISTA la Risoluzione n. 10/E del 24 febbraio 2023 con la quale l’Agenzia delle entrate istituisce i nuovi codici tributo per il versamento dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA);

CONSIDERATO altresì che l’art.14 della legge regionale 14 novembre 2022, n.17:

1 -dispone l’obbligo di pubblicazione delle delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative alla imposta locale immobiliare autonoma ILIA ai sensi dell’art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 mediante invio al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, a mezzo inserimento del testo delle stesse nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

2 -richiama l’art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l’anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

VISTA la circolare n.4/20232023 emanata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, Servizio tributi locali con la quale viene chiarito che non trova applicazione per i comuni della regione Friuli Venezia Giulia il decreto MEF d.d. 7 luglio 2023;

DATO ATTO che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTO l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;

RITENUTO pertanto necessario approvare, in continuità con l'anno d'imposta 2023, le aliquote della nuova imposta locale immobiliare autonoma al fine di garantire gli stanziamenti di entrata previsti nello schema di Bilancio di Previsione 2024-2026;

VISTA la deliberazione consiliare n. 4 del 23.01.2023, con cui è stato approvato il nuovo Regolamento ILIA del Comune di Udine;

VISTO l'art. 42, comma secondo, lett. e), del D. Lgs. n. 267 del 2000;

CONSIDERATO, infine, che le aliquote di imposta proposte sono in grado di generare un volume di entrate coerenti con quelle previste per l'ILIA nei documenti di Bilancio 2024-2026;

ACQUISITI i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo 18.08.2000 n. 267, s.m.i., sulla proposta della deliberazione in oggetto, come sotto riportati;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

DELIBERA

1. di approvare per l'anno di imposta 2024 le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma – ILIA nelle misure stabilite nell'allegata tabella.
2. di demandare al Servizio Tributi e Servizi Sociali gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto.

Si rimanda al supporto digitale per l'intervento introduttivo del Presidente della Commissione consiliare "Bilancio e Programmazione" Consigliere Ermano che espone i lavori della stessa sulla proposta in esame e per l'intervento illustrativo dell'Assessora Arcella.

La Presidente apre la votazione in forma palese sulla **proposta di deliberazione** di cui sopra che ottiene il voto favorevole di 32 Consiglieri.

Si astiene il Consigliere Salmè.

La Presidente dichiara che la deliberazione è approvata.

La Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla **proposta di immediata eseguibilità** della deliberazione di cui sopra che ottiene il voto favorevole dei 33 Consiglieri presenti.

La Presidente dichiara immediatamente eseguibile all'unanimità la presente deliberazione, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Udine, 17 novembre 2023

IL RESPONSABILE
ENRICA DI BENEDETTO

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Udine, 20 novembre 2023

Il Responsabile
Marina Del Giudice

Letto, firmato e sottoscritto.

La Presidente del Consiglio

Rita Nassimbeni

Il Segretario Generale

Francesca Finco

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art. 17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 15/12/2023 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 29/12/2023, ai sensi della L.R. 11/12/2003 n. 21 e successive modificazioni.

Comune di Udine, li 15/12/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Elisa Castellan

TABELLA A- ALIQUOTE ILIA 2024

<p>Art. 9 comma 1 L.R. 17/2022</p> <p>ABITAZIONE PRINCIPALE</p>	<p>ALIQUOTA 0,60 per cento</p> <p>L'aliquota si applica all'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 e per le relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>FORZE DI POLIZIA Per un solo immobile di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>ANZIANI E DISABILI IN CASA DI RIPOSO Per un solo immobile di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta da anziano o disabile che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>CASA FAMILIARE ASSEGNATA AL GENITORE AFFIDATARIO DEI FIGLI L'immobile adibito ad abitazione principale, di categoria A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso.</p>
<p>Art. 9 comma 2 L.R. 17/2022</p> <p>PRIMO FABBRICATO AD USO ABITATIVO DIVERSO DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATA</p>	<p>ALIQUOTA 0,76 per cento</p> <p>a) Primo fabbricato ad USO ABITATIVO CONCESSO IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE ENTRO IL II GRADO (esclusi affini e coniuge) <u>a condizione che sia dimora abituale e residenza anagrafica del comodatario e non risulti locato.</u> Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata il contribuente deve presentare all'ufficio ILIA del comune di Udine, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta copia del contratto di comodato o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni nei dati comunicati.</p> <p>b) Primo fabbricato ad uso abitativo che viene LOCATO mediante stipula di un CONTRATTO A CANONE "CONCORDATO" formato sulla base</p>

	<p>degli accordi di cui all'art. 2, comma 3 legge n. 431/1998, <u>purché tutti i conduttori intestatari del contratto vi abbiano stabilito la propria residenza</u>. Ai fini dell'applicazione dell'imposta agevolata il locatore deve entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta presentare all'ufficio ILIA del comune di Udine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia del contratto di locazione con l'apposito modello con il quale si comunica che l'immobile è stato concesso in locazione a canone concordato "a titolo di abitazione principale"; • l'attestazione di rispondenza del contratto ai criteri di legge e degli accordi territoriali, rilasciata da una delle associazioni firmatarie degli stessi. <p>Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verifichino variazioni dei dati precedentemente comunicati.</p> <p>c) Primo fabbricato ad uso abitativo posseduto da <u>cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato</u> a titolo di proprietà o di usufrutto a condizione che lo stesso non risulti locato.</p> <p>ALIQUOTA 0,86 per cento</p> <p>a) Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata, LOCATO A CANONE DI MERCATO;</p> <p>b) Primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata, LOCATO A CANONE "CONCORDATO" formato sulla base degli accordi di cui all'art.5, comma 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;</p> <p>c) Primo fabbricato ad uso abitativo acquisito con le agevolazioni fiscali "Prima casa" dalla data di acquisto alla data di iscrizione anagrafica per un periodo massimo di 18 mesi;</p> <p>d) Primo fabbricato ad uso abitativo nel quale risulta residente un contitolare o dati in comodato con contratto scritto e registrato a persona ivi residente.</p> <p>ALIQUOTA 0,98 per cento</p> <p>Primo fabbricato ad uso abitativo tenuto a disposizione da parte del proprietario, non locato o non concesso in comodato con contratto scritto e registrato.</p>
<p>Art. 9 comma 3 L.R. 17/2022</p> <p>FABBRICATI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE ED ULTERIORI RISPETTO AL PRIMO</p>	<p>ALIQUOTA 0,76 per cento</p> <p>a) Per i fabbricati ad uso abitativo ulteriori rispetto al primo, CONCESSO IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA O COLLATERALE ENTRO IL II GRADO (esclusi affini e coniuge) <u>a condizione che siano dimora abituale e residenza anagrafica del comodatario e non risultino locati</u>. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata il contribuente deve presentare all'ufficio ILIA del comune di Udine, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta copia del contratto di comodato o una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000. Le dichiarazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi</p>

	<p>purché non si verificano variazioni nei dati comunicati.</p> <p>b) Per i fabbricati ad uso abitativo ulteriori rispetto al primo che vengono locati mediante stipula di un contratto a canone “concordato” formato sulla base degli accordi di cui all’art.2, comma 3 legge n. 431/1998, purché tutti i conduttori intestatari del contratto vi abbiano stabilito la propria residenza. Ai fini dell’applicazione dell’imposta agevolata il locatore deve entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta presentare all’ufficio ILIA del comune di Udine:</p> <ul style="list-style-type: none"> • copia del contratto di locazione con l’apposito modello con il quale si comunica che l’immobile è stato concesso in locazione a canone concordato “a titolo di abitazione principale”; • l’attestazione di rispondenza del contratto ai criteri di legge e degli accordi territoriali, rilasciata da una delle associazioni firmatarie degli stessi. <p>Le comunicazioni già presentate hanno effetto anche per gli anni successivi purché non si verificano variazioni dei dati precedentemente comunicati.</p> <p>ALIQUOTA 0,86 per cento</p> <p>a) Per i fabbricati ad uso abitativo ulteriori rispetto al primo, diverso dall’abitazione principale o assimilata, LOCATO a canone di mercato;</p> <p>b) Per i fabbricati ad uso abitativo ulteriori rispetto al primo, diverso dall’abitazione principale o assimilata LOCATO a canone “concordato”, formato sulla base degli accordi di cui all’art. 5, comma 1 e 2, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;</p> <p>c) Per i fabbricati ad uso abitativo ulteriori rispetto al primo nel quale risulta residente un contitolare o dati in comodato con contratto scritto e registrato a persona ivi residente.</p> <p>ALIQUOTA 0,98 per cento</p> <p>Per i fabbricati ad uso abitativo ulteriori rispetto al primo tenuti a disposizione da parte del proprietario, non locati o non concessi in comodato con contratto scritto e registrato.</p>
<p>Art. 9 comma 4 L.R. 17/2022</p> <p>FABBRICATI RURALI</p>	<p>ALIQUOTA 0,00 per cento</p> <p>Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9. comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n.557 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n.133.</p>
<p>Art. 9 comma 5 L.R. 17/2022</p> <p>TERRENI AGRICOLI</p>	<p>ALIQUOTA 0,86 per cento</p> <p>Terreno iscritto al catasto a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.</p>
<p>Art. 9 comma 6 L.R. 17/2022</p> <p>AREE FABBRICABILI</p>	<p>ALIQUOTA 0,86 per cento</p> <p>Aree fabbricabili come definite dall’art 3, comma 1 della L.R. n. 17/2022.</p>

<p>Art. 9 comma 7 L.R. 17/2022</p> <p>FABBRICATI STRUMENTALI ALL'ATTIVITA' ECONOMICA</p>	<p>ALIQUOTA 0,86 per cento</p> <p>Fabbricati strumentali all'attività economica utilizzati esclusivamente dal possessore per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale.</p>
<p>Art. 9 comma 8 L.R. 17/2022</p> <p>ALTRI IMMOBILI</p>	<p>Aliquota 0,40 per cento</p> <p>Fabbricati ad uso abitativo e relative pertinenze (delle categorie da A/2 a A/7 e relative pertinenze C/6, C/7 e C/2) posseduti dall'Azienda territoriale per l'Edilizia Residenziale di Udine e regolarmente assegnati <u>non rientranti</u> nella definizione di alloggi sociali come definiti dal decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008.</p> <p>Aliquota 0,76 per cento</p> <p>Per gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 pertinenza degli immobili abitativi concessi in comodato gratuito e registrato a parenti in linea retta entro il I grado, che beneficiano della riduzione della base imponibile del 50% ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 comma 1 lett. c) della LR n. 17/2022.</p> <p>Aliquota 0,86 per cento</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Fabbricati di categoria A/10, gruppo B, gruppo D (esclusi i rurali) , C/1, C/3, C/4 e C/5 non rientranti nell'art. 9 comma 7 L.R. 17/2022 e loro pertinenze di categoria C/2, C/6, C/7; b) Gli immobili di categoria C2, C6 e C7, pertinenze dell'abitazione principale non rientranti nell'esenzione (quindi dalla seconda pertinenza in poi per singola categoria catastale); c) Gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 pertinenze di immobili locati a canone concordato L. 431/1998 o a canone di mercato; d) Gli immobili di categoria C/2, C/6 e C/7, pertinenze degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta o collaterale entro il II grado. <p>Aliquota 0,98 per cento</p> <p>Fabbricati diversi dai fabbricati ad uso abitativo non ricompresi nelle fattispecie precedenti.</p>
<p>D. Lgs. n .207/2001 Art. 4 comma 5</p> <p>ESENZIONE PER IMMOBILI STRUMENTALI EX IPAB</p>	<p>Esenzione</p> <p>Sono esenti i fabbricati strumentali posseduti da istituzioni riordinate in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona ad esclusione dei fabbricati appartenenti alla categoria D.</p>

